



COMUNE DI FICCARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.67 DEL 31/07/2024

OGGETTO:

INTEGRAZIONE ORARIA DEI RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME DEL PERSONALE
DIPENDENTE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trentuno**, del mese di **luglio** alle ore **13:00**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'**Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Giallombardo Giovanni	Sindaco	Presente
2	Saverino Biagio	Vicesindaco	Assente Giustificato
3	Domino Pietro	Assessore Anziano	Presente
4	Cuccio Sergio Domenico	Assessore	Presente
5	Lanza Giuseppe	Assessore	Presente
6	Blando Marilyn	Assessore	Assente Giustificato

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Manta Adriana**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta, allegato sub "A" proveniente dal Settore II Economico - Finanziario avente per oggetto: "INTEGRAZIONE ORARIA DEI RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024", dotata dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegato sub "A" proveniente dal Settore II Economico - Finanziario avente per oggetto:INTEGRAZIONE ORARIA DEI RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024.

1. .

2. **Di dichiarare**, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44 del 03.12.1991 e s.m.i. e dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

.



COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Settore II Economico - Finanziario/

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 81 DEL 29/07/2024

OGGETTO:	INTEGRAZIONE ORARIA DEI RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024.
-----------------	---

Il Responsabile del Settore II Economico-Finanziario, su indirizzo del Sindaco ed in sostituzione del Responsabile Settore I Amministrativo, per il quale e ai fini del presente provvedimento ricorre l'ipotesi di conflitto di interessi, formula la seguente proposta di deliberazione a oggetto: **INTEGRAZIONE ORARIA DEI RAPPORTI DI LAVORO PART TIME DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024**

Si attesta di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 89 - comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale;
- l'art. 91 - comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

Dato atto che questo Ente ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione consiliare n. 3 del 24.02.2020 e che conseguentemente ha provveduto, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 51 del 17.09.2020 e n. 60 del 14.10.2020, agli adempimenti e alle verifiche di cui agli artt. 6, comma 2 e 33, comma 1, del D.lgs. 165/2001 e all'art. 259, comma 6, D.Lgs. n.267/2000, ovvero alla ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e alla rideterminazione della dotazione organica.

Dato atto che in detta sede è stato attestato, alla stregua dei parametri di cui al Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/4/2017), il rispetto del limite costituito dal rapporto medio dipendenti – popolazione, rilevando n. 54 posti coperti a tempo pieno a fronte del limite di n. 82 posti ed evidenziando dunque una situazione di carenza di personale in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Ente.

Ricordato che la COSFEL ha approvato i suddetti atti deliberativi nella seduta del 25/11/2020, con Decisione n° 121.

Evidenziato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 14.12.2022, di approvazione del Programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, si è proceduto ad ulteriore effettuazione delle suddette verifiche, sulla base dei nuovi parametri contenuti nel Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2020 (G.U. n. 297 del 30/11/2020), confermando una consistenza numerica del personale attualmente in servizio presso **l'Ente significativamente inferiore rispetto al limite ministeriale.**

Dato atto che il 31 luglio p.v. andrà in scadenza la proroga dell'integrazione oraria dei rapporti di lavoro part-time delle unità di seguito indicate, disposta con deliberazione G.C. n.57 del 27 giugno 2024:

1. Accardi Rosaria	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
2. Alotta Francesco	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
3. Bartolone Girolamo	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
4. Bongiovanni Gabriella	istruttore	da 24 a 32 ore settimanali
5. Buttitta Pietro	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
6. Ceruso Giuseppe	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
7. Comparetto P. Letizia	istruttore	da 24 a 32 ore settimanali

8. Cossu Claudio	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
9. Di Bernardo Giovanni	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
10. Di Verde Benedetto	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
11. Figlia Rosalinda	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
12. Fiore Liliana	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
13. Gagliano Paolo	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
14. Gagliardo Nicolò Daniele	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
15. Galifi Maria Rosaria	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
16. Greco Giovanni	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
17. Lanza Mariangela	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
18. La Vite Maria	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
19. Lo Verso Francesco	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
20. Maggiore Francesca	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
21. Martorana Paolo	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
22. Mineo Francesco	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
23. Pileri Caterina	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
24. Puccio Daniela	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
25. Raffa Antonina	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
26. Rammacca Anna	operatore esperto	da 24 a 29 ore settimanali

27. Romano Giuseppe	istruttore	da 24 a 32 ore settimanali
28. Salvia Maria Rita	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
29. Sanfilippo Anna Maria	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
30. Sardina Lidia	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
31. Tralongo Rosa Maria	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
32. Tribuna Ignazio	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
33. Tribuna Tiziana	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
34. Vaiarelli Sabrina	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
35. Vich Angelina	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
36. Visconti Gaetana	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
37. Vitale Sabrina	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
38. Zagri Domenica	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali

Vista la Deliberazione GC. n. 60 del 5 luglio 2024, di proroga della gestione provvisoria.

Rilevato che la situazione strutturale di carenza di organico, tendente a un ulteriore peggioramento, è determinata dalle cessazioni dei rapporti di lavoro per pensionamento che hanno avuto luogo negli ultimi anni e che continuano, riguardando anche personale posto al vertice delle strutture di massima dimensione dell'Ente.

Dato atto che negli anni non è stato possibile procedere all'acquisizione di personale dall'esterno in considerazione delle stringenti disposizioni normative in materia di capacità assunzionale e della dichiarazione di dissesto finanziario, che ha reso più difficoltosa la programmazione assunzionale, con la conseguenza che è andato nel tempo sempre più notevolmente incrementandosi il carico di lavoro della esigua struttura burocratica ancora in servizio.

Considerato che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è strettamente legata all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve, necessariamente, rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'Amministrazione intende realizzare.

Rilevato, in particolare, che rimane invariato l'obiettivo prioritario dell'Amministrazione tendente al risanamento finanziario dell'Ente, al cui conseguimento devono indirizzarsi tutte le sue attività di programmazione e di gestione.

Richiamate tutte le note con le quali i Responsabili dei Settori Comunali hanno già rappresentato le serie difficoltà a porre in essere le attività di gestione di loro competenza attraverso le risorse umane disponibili, in gran parte titolari di rapporti di lavoro a tempo parziale (note prot. 1518 del 25.01.2023 e prot. 23821/2023, prot. n.1658 del 26.01.2023 e prot. 23821/2023, prot. n. 1656 del 26.01.2023 e prot. n. 23834/2023, prot. n.1534 del 25.01.2023 prot. 23022/2023 e prot. n. 1663 del 26.01.2023 e prot. n. 23836/2023).

Verificata la copertura finanziaria in termini di competenza e di cassa necessaria a consentire l'integrazione oraria dei rapporti di lavoro part-time fino al 30.09.2024.

Rilevato che la regolare erogazione dei servizi istituzionali e il processo di programmazione e attuazione delle attività di competenza dell'Ente è strettamente connesso alla dotazione quantitativa e qualitativa del personale dipendente.

Tenuto conto che, pertanto, permangono le motivazioni che hanno indotto questa Amministrazione a procedere all'integrazione oraria dei rapporti di lavoro part-time e nello specifico la dichiarazione di dissesto finanziario, che ha obbligato l'Ente ad una serie di attività e adempimenti ulteriori rispetto agli ordinari procedimenti di competenza e a potenziare le procedure di accertamento e riscossione delle entrate locali, nonché l'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione che ha evidenziato la necessità di un maggiore fabbisogno quantitativo di risorse umane con particolare riferimento ai Settori Economico-Finanziario e Tributi.

Rilevato che, alla luce delle esigenze di fabbisogno funzionale rappresentate dai Responsabili di Settore, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi istituzionali e la continuità delle procedure dei numerosi e complessi adempimenti avviati per il risanamento economico dell'Ente, suscettibili di essere compromessi dall'insufficienza quantitativa di personale dipendente, risulta necessario disporre l'integrazione oraria dei rapporti di lavoro part-time già in essere.

Ritenuto, dunque, nell'ottica dell'efficienza e del buon andamento dei servizi istituzionali ed in ragione delle motivazioni sopra esposte in funzione delle specifiche esigenze e criticità manifestate dai Responsabili di Settore, di procedere all'integrazione oraria dei rapporti di lavoro part-time delle unità come sopra indicate, per il periodo di mesi 2 decorrenti dal **01 agosto al 30 settembre 2024**.

Rilevato che i costi conseguenti all'integrazione di n. 1 unità di personale di Vigilanza e n. 1 unità di personale tecnico e delle unità del Settore Tributi addette alla TARI, adeguati in misura percentuale sono inclusi all'interno dei cd. "Costi Comuni" – Carc e Cgg, Pef 2024 con conseguente copertura mediante proventi tariffari Tari e ininfluenza dell'operazione in termini di incremento di spesa di bilancio.

Rilevato che, per giurisprudenza ampiamente consolidata delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, l'incremento dell'ampiezza percentuale di un rapporto di lavoro costituito a part-time, che non comporti il raggiungimento della consistenza di un rapporto a tempo pieno, non rientrando nella previsione di cui all'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007, non configura una nuova assunzione e non è dunque soggetto all'applicazione delle disposizioni normative in materia di limiti assunzionali.

Richiamate, in particolare, le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti:

- Parere n. 198/2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale “in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell’art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l’amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”;
- Parere n. 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L’operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l’incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”;
- Parere n. 67/2012 - Sezione del controllo per la Regione Sardegna - nella quale viene chiarito che “la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l’art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni. La Sezione deve ricordare che non è consentita l’elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l’incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale”;
- Parere n.225/2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale,(cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)]];”;
- Parere n. 168/2013 - Sezione Regionale di controllo per il Veneto - che chiarisce “l’ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati i limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l’obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- Parere n.20/2014 - Sezione Regionale di controllo per la Campania - la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell’esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”;

- Parere n. 144/2016 – Sezione Regionale di controllo per la Campania - che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time;
- Parere n. 138/2016 – Sezione Regionale di controllo per la Campania – secondo cui la limitazione del disposto di cui all'art. 3 comma 101, della L. n. 244/2007 trova applicazione al solo caso, specificamente previsto dalla norma, della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non invece al mero incremento di ore.

Considerato, quindi, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che, ai sensi della normativa, costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale.

Dato atto, altresì, che il successivo provvedimento di approvazione della presente proposta non deve essere oggetto di approvazione da parte della Cosfel, la quale ha affermato in occasione di precedente controllo la propria incompetenza, attesa la ribadita non assimilazione delle integrazioni orarie a nuove assunzioni.

Dato atto che la spesa conseguente all'integrazione oraria proposta pari ad €32.500,00, oneri compresi, non comporta il superamento del limite posto dall'art.1, comma 557-quater, L. n. 296/2006.

Dato atto che le previsioni di spesa del presente provvedimento trovano copertura negli stanziamenti complessivi della spesa di personale previsti nel bilancio provvisorio annualità 2024 mentre i costi conseguenti all'integrazione di n. 1 unità di personale di Vigilanza e n. 1 unità di personale tecnico e delle unità del Settore Tributi addette alla TARI adeguati in misura percentuale sono inseriti, all'interno dei cd. "Costi Comuni" – Carc e Cgg PEF 2024 con conseguente copertura mediante proventi tariffari Tari e ininfluenza dell'operazione in termini di incremento di spesa di bilancio.

Visti:

- il D.Lsg. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- la Legge n. 296/2006;
- la L.R. n. 30/2000.

Dato atto che sulla presente proposta sono stati resi, ai sensi degli artt.49 e 147- *bis* del D. Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile a cura dello scrivente Responsabile del Settore Economico-Finanziario,

PROPONE

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto e conseguentemente.
2. **Di autorizzare** l'integrazione oraria dei rapporti di lavoro a tempo parziale, con decorrenza dal 01.08.2024 e fino al 30.09.2024, delle seguenti unità:

39. Accardi Rosaria	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
40. Alotta Francesco	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
41. Bartolone Girolamo	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
42. Bongiovanni Gabriella	istruttore	da 24 a 32 ore settimanali
43. Buttitta Pietro	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
44. Ceruso Giuseppe	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
45. Comparetto P. Letizia	istruttore	da 24 a 32 ore settimanali
46. Cossu Claudio	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
47. Di Bernardo Giovanni	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
48. Di Verde Benedetto	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
49. Figlia Rosalinda	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
50. Fiore Liliana	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
51. Gagliano Paolo	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
52. Gagliardo Nicolò Daniele	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
53. Galifi Maria Rosaria	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
54. Greco Giovanni	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
55. Lanza Mariangela	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
56. La Vite Maria	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
57. Lo Verso Francesco	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
58. Martorana Paolo	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
59. Mineo Francesco	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
60. Maggiore Francesca	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
61. Pileri Caterina	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
62. Puccio Daniela	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
63. Rammacca Anna	operatore esperto	da 24 a 29 ore settimanali
64. Raffa Antonina	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
65. Romano Giuseppe	istruttore	da 24 a 32 ore settimanali
66. Sanfilippo Anna Maria	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
67. Sardina Lidia	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
68. Salvia Maria Rita	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
69. Tralongo Rosa Maria	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
70. Tribuna Ignazio	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
71. Tribuna Tiziana	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
72. Vaiarelli Sabrina	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
73. Vich Angelina	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali
74. Visconti Gaetana	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
75. Vitale Sabrina	operatore esperto	da 24 a 30 ore settimanali
76. Zagrì Domenica	istruttore	da 24 a 30 ore settimanali

3. **Di prendere atto** che la spesa comprensiva di incrementi contrattuali, oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per i lavoratori sopra indicati, pari ad €32.500,00 oneri compresi è compatibile con i vincoli di spesa di personale fissati dalla vigente normativa.

4. **Di prendere atto** che la spesa conseguente all'integrazione oraria dal 01.08.2024 fino al 30.09.2024 in oggetto trova copertura negli stanziamenti complessivi della spesa di personale previsti nel bilancio provvisorio annualità 2024 per l'importo di €32.500,00 oneri compresi.
5. **Dare atto** che i costi conseguenti all'integrazione di n. 1 unità di personale di Vigilanza e n. 1 unità di personale tecnico e delle unità del Settore Tributi addette alla TARI adeguati in misura percentuale sono inseriti, all'interno dei cd. "Costi Comuni" – Carc e Cgg PEF 2024 con conseguente copertura mediante proventi tariffari Tari e ininfluenza dell'operazione in termini di incremento di spesa di bilancio.
6. **Di stabilire** che le integrazioni orarie proposte potranno essere oggetto di revoca o modifica qualora in sede di esame periodico delle attività svolte dai Settori interessati dovessero emergere dei ritardi o delle inefficienze rispetto allo svolgimento delle attività di servizio e agli obiettivi assegnati dall'Amministrazione.
7. **Di rimettere** al Responsabile del Settore II le doverose attività di verifica periodica degli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale e la spesa corrente, al fine di garantire complessivamente la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
8. **Di dichiarare** la successiva deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con apposita votazione, attesa l'imminente scadenza delle integrazioni già disposte e al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi istituzionali.




*Il Responsabile Settore II
Economico-Finanziario*

IL RESPONSABILE

Tabone Ignazio 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO	L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Giovanni Giallombardo Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	 F.to Sig. Pietro Domino	 Dott.ssa Manta Adriana Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **31.07.2024** ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa